

Luogo di lavoro rectius Ambiente di lavoro; Benessere organizzativo; Valutazione dei rischi



1° Anniversario ASRI

**Il luogo di lavoro a geometria variabile:
tra spazi fisici e virtuali**

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
SALA DEL CONSIGLIO - Facoltà di Economia
Edificio B - secondo piano
Via Columbia 2, 00133 Roma

26/03/2025
14:30 - 18:30

Saluti Istituzionali
Lucia Leonelli, Professoressa Ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università di Roma "Tor Vergata", Preside della Facoltà di Economia

Introduzione
Maria Cristina Cataudella, Professoressa Ordinaria di Diritto del Lavoro dell'Università di Roma "Tor Vergata"

Coordina i lavori
Armando Tursi, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro dell'Università degli Studi di Milano, Avvocato e membro del Comitato Scientifico ASRI

PANEL I: Funzione del lavoro digitale

Maurizio De Carli, Responsabile del Dipartimento di Relazioni Sindacali CNA e membro del Comitato Scientifico ASRI
Paolo Jervolino, Ricercatore tenure track in Diritto del Lavoro dell'Università di Roma "Tor Vergata"
Dario Montanaro, Presidente Nazionale ANCL e ASRI
Francesco Rondina, Avvocato e Dottore di Ricerca

Panel II: Sede di lavoro, trasferta e lavoro itinerante


Anna Maria Battisti, Professoressa Associata di Diritto del Lavoro dell'Università di Roma "Tor Vergata"
Andrea Chiriatti, Responsabile Lavoro FIPE Confcommercio e membro del Comitato Scientifico ASRI
Luca Maria Colonna, Segretario Nazionale UILM e membro del Comitato Scientifico ASRI
Francesco Lombardo, Dottore di Ricerca e Coordinatore Scientifico ASRI

PANEL III: La definizione estesa di luogo di lavoro nel contesto normativo della salute e sicurezza sul lavoro

Sabrina Cassar, Professoressa Associata di Diritto del Lavoro dell'Università di Roma "Tor Vergata"
Cecilia Catalano, Dottoressa di Ricerca e Responsabile operativo del Centro Studi Nazionale ANCL
Barbara Garbelli, Consulente del Lavoro e membro del Comitato Scientifico ASRI
Michelangelo Salvagni, Avvocato Cassazionista

Relazione conclusiva:
Antonio Pileggi, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro dell'Università di Roma "Tor Vergata"

Il convegno è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro e rilascia n. 4 Crediti Formativi, autorizzazione n.5/2025 dell'ANCL SU Nazionale.
È necessario provvedere all'iscrizione sulla Piattaforma Nazionale della Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro

Supportato da:   

La definizione estesa di luogo di lavoro nel contesto normativo della salute e della sicurezza sul lavoro

Criterio essenziale per leggere il rapporto tra la dinamica di fluidità del luogo di lavoro e la garanzia della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro



L'AMBIENTE DI LAVORO SI IDENTIFICA CON IL CONCETTO DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO



quale insieme di regole mediante le quali si realizza il processo produttivo del datore di lavoro o del committente

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
 - a) **«lavoratore»**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. ...
 - b) **«datore di lavoro»**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva ...
 - c) **«azienda»**: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d....
 - m) **«sorveglianza sanitaria»**: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
 - n) **«prevenzione»**: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
 - o) **«salute»**: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
 - p) **«sistema di promozione della salute e sicurezza»**: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
 - q) **«valutazione dei rischi»**: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
-
3. dd) **«modello di organizzazione e di gestione»**: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro
4. ...



Se l'ambiente di lavoro si de-materializza ai rischi tradizionali si affiancano nuovi rischi

RISCHI PSICOSOCIALI, in quanto legati alla dimensione psichica e sociale

Alcuni caratteri comuni:

- ✓ Pur non essendo legati alla tecnica del luogo di lavoro o alla corporalità possono incidere sulla dimensione corporea;
- ✓ Determinano mutamenti della epidemiologia delle malattie professionali o meglio lavoro correlate: *Strategia europea per la salute e sicurezza 2021-2027; art. 28 Tuls «tecnostress»*
- ✓ Possono avere origine multifattoriale rendendo più complessa la prova del nesso di causalità con il lavoro, dell'origine professionale della malattia
- ✓ Esposizione a rischi non conoscibili (c.d. IGNOTO TECNOLOGICO)

Questione aperta: quando ricadono nell'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c. ?

Questione aperta: responsabilita' datoriale ex art. 2049 c.c. ?



Se l'ambiente di lavoro si de-materializza ai rischi tradizionali si affiancano nuovi rischi



RISCHI PSICOSOCIALI, in quanto legati alla dimensione psichica e sociale



OSMOSI TRA AMBIENTE DI LAVORO E AMBIENTE DI VITA

Implicazioni:

- ✓ La tutela si affranca da un concetto di sicurezza riferita al solo ambiente interno per abbracciare quello di SALUTE del lavoratore quale limite esterno alla tutela della sicurezza che perciò la ricomprende (conferma dal novellato art. 41,c.2 Cost);
- ✓ Definizione OLISTICA di salute (OMS 1948; art. 2, c.1, lett. o, Tusl)
- ✓ La tutela tende al c.d. BENESSERE ORGANIZZATIVO, in quanto emancipazione di un'idea di prevenzione di natura solo tecnica

Cass. 16 febbraio 2024, n. 4279; Cass. 21 febbraio 2024, n. 4664; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2084; Cass. 12 febbraio 2024, n. 3791; Tribunale Milano 10 febbraio 2025, n. 581



Se l'ambiente di lavoro si dematerializza ai rischi tradizionali si affiancano nuovi rischi



RISCHI PSICOSOCIALI, in quanto legati alla dimensione psichica e sociale



OSMOSI TRA AMBIENTE DI LAVORO E AMBIENTE DI VITA



VALUTAZIONE DEI RISCHI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Ratio della norma novellata e criticità attuale del sistema prevenzionale:

- ✓ Collegamento funzionale tra art 18 Tusl e art. 41 Tusl
- ✓ Medico competente quale elemento chiave della corretta individuazione dei fattori di rischio (non solo materiali ma anche di natura psicosociale o di matrice diffusa)
- ✓ Differenza tra rischi nominati (in quanto tipizzati dall'obbligo di sorveglianza sanitaria) e rischi non nominati ma comunque normati in quanto derivanti dal novellato obbligo art. 18 Tusl
- ✓ Attuale impasse normativa per i datori di lavoro che non ricadono nell'obbligo di sorveglianza sanitaria

Art. 18 Tusc:

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo **e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'art. 28** (novellato da d.l. n. 48/2023 convertito in l.n. 85/2023)

...

Art. 41 Tusc:

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

RISCHI NOMINATI (vale a dire TIPIZZATI) per cui è richiesta la SORVEGLIANZA SANITARIA E LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Vale a dire: – Per la verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope (Titolo I, art. 41 comma 4); – Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI, art. 168); – Videoterminali (Titolo VII, art. 176); – Rumore (Titolo VIII, art. 196); – Vibrazioni (Titolo VIII, art. 204); – Campi elettromagnetici (Titolo VIII, art. 211); – Radiazioni ottiche (Titolo VIII, art. 218); – Agenti chimici pericolosi (Titolo IX, art. 229); – Agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, art. 242); – Amianto (Titolo IX, art. 259); – Agenti biologici (Titolo X, art. 279); – Protezione dalle ferite da taglio e punta (Titolo X-bis, art. 286-sexies).



EFFETTIVO
AMPLIAMENTO
DELL'OBBLIGO DI
SORVEGLIANZA
SANITARIA

RISCHI NON NOMINATI ma comunque **NORMATI**
in quanto ricavabili dalla valutazione dei rischi ex art 18 Tusu novellato:
c'è nomina del **MEDICO COMPETENTE** e quindi la **SORVEGLIANZA SANITARIA**

IMPASSE NORMATIVA PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO
RISCHI NORMATI (in quanto ricavabili da nuovo art. 18 Tuls) NON
NOMINATI (non rientranti da quelli tipizzati per obbligo di sorveglianza
sanitaria) in quanto non hanno già il MC



EFFETTIVO
AMPLIAMENTO
DELL'OBBLIGO DI
SORVEGLIANZA
SANITARIA

OGGI CI VUOLE LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE E DEL PROTOCOLLO MEDICO RELATIVO A TALI RISCHI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONFERMA LA NATURA DI STRUMENTO PREVENZIONISTICO
DINAMICO NON CRISTALLIZZATO SOLO SU RISCHI NOTI E ACQUISITI